



**Prot. n. DSC1/2019/65
del 6/3/2019**

DETERMINAZIONE N. 60

Oggetto: Liquidazione delle indennità previste dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*". Fascicolo n. 36.

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

- sulla base delle deleghe conferitegli con il decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 13 novembre 2018, recante la "*Nomina, ai sensi del DPCM 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3009 del 5 ottobre 2018), di sub-commissario di cui al comma 5 dell'articolo 1*";

- visto l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, contenente "*Misure per la tutela del diritto all'abitazione*", il quale al c. 2 prevede tra l'altro che siano corrisposte "*per ciascuna unità immobiliare l'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi regionali di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000 e l'indennità per l'improvviso sgombero, pari a euro 36.000*";

- visto il decreto del Commissario straordinario n. 14 del 5 dicembre 2018, a mezzo del quale sono state individuate le modalità di applicazione degli artt. 1-*bis* e 4-*bis* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130;

- visto l'atto di cessione volontaria dell'immobile sito nel Comune di Genova - Via *omissis*, avvenuta ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 109/2018, convertito con legge n. 130/ 2018, parte cedente *omissis*, conservato agli atti nel fascicolo n. 36;



- preso atto della dichiarazione dei conduttori *===omissis===*, parimenti conservata agli atti insieme alla relativa documentazione nel fascicolo di cui sopra, in ordine al fatto che alla data del 14 agosto 2018 erano effettivamente residenti nell'immobile ceduto, poi immediatamente rilasciato in esito al crollo di parte del Viadotto Polcevera;

- preso altresì atto delle risultanze delle verifiche effettuate in ordine alla situazione della residenza in detto immobile al 14 agosto 2018, nonché della congruenza dei documenti acquisiti e conservati agli atti nel fascicolo sopra individuato;

- preso infine atto che, con ricorso notificato al Commissario Straordinario per la ricostruzione presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova *===omissis===* la sopraindicata parte cedente ha impugnato davanti al T.A.R. Liguria il predetto decreto n. 14/2018 del Commissario Straordinario (Prot. n. D/2018/14 del 5/12/2018) contestando l'interpretazione del D.L. n. 109/2018 convertito in legge n. 130/2018 contenuta in tale decreto e chiedendo l'accertamento del suo diritto, in quanto proprietario, a percepire anche le indennità PRIS e di immediato sgombero;

- considerato che nell'ambito di tale procedimento giurisdizionale non è stato né richiesto da parte ricorrente, né comunque adottato dal T.A.R. adito alcun provvedimento di sospensione cautelare dell'esecutività del decreto commissariale impugnato, né risulta richiesta né fissata l'udienza di trattazione nel merito in via d'urgenza;

- rilevato che, pertanto, il decreto impugnato è pienamente esecutivo e che, essendo già decorsi i termini previsti dal decreto legge n. 109/2018 per il pagamento anche delle indennità PRIS e di immediato sgombero, vi è estrema urgenza di provvedere all'erogazione di tali somme agli aventi diritto, per rendere effettiva ed attuale la compensazione, prevista dal legislatore nazionale e regionale, del grave disagio dagli stessi subiti in conseguenza della necessaria ricollocazione del proprio nucleo familiare in diverso ambito abitativo in conseguenza del crollo;

- accertato conseguentemente, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 109/2018, convertito con legge n. 130/2018, nonché dell'art. 6 della legge Regione Liguria n. 39/2007, il diritto dei conduttori *===omissis===* alla corresponsione delle indennità PRIS e di immediato sgombero, peraltro con espressa riserva di ripetizione dell'intera somma per l'ipotesi in cui il T.A.R. Liguria dovesse accogliere il ricorso dei proprietari e accertare il loro diritto alla percezione delle predette indennità, in quanto la stessa norma prevede che per ogni immobile possa essere erogata una sola indennità PRIS e di immediato sgombero

DETERMINA

richiamato integralmente quanto in premessa:



- 1) di liquidare le indennità PRIS, pari ad un importo di € 45.000, e di immediato sgombero, pari ad un importo di €. 36.000,00, per un totale di complessivi € 81.000, con riferimento al fascicolo n. 36, in favore dei conduttori ===omissis===, con espressa riserva di ripetizione dell'intera somma per l'ipotesi in cui il T.A.R. Liguria, nel giudizio indicato in premessa, dovesse accogliere il ricorso dei proprietari e accertare il loro diritto alla percezione delle predette indennità, in quanto la stessa norma prevede che per ogni immobile possa essere erogata una sola indennità PRIS e di immediato sgombero;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Commissario Straordinario, previo oscuramento delle informazioni che possano rendere individuabili le persone fisiche, ed identificazione del caso di specie unicamente tramite il numero 36 del relativo fascicolo del procedimento presso questa Struttura.

Il *sub*-commissario
Piero Floreani

documento firmato digitalmente